

COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

MUNICIPIO N. 2

PIAZZA ZECCHETTIN n. 2 – 85050 - VILLA D'AGRI TEL. 0975 – 352036 FAX 0975 – 352282 -314141

AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Albo n. 138 del 15/02/2011

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni delle scuole materne , elementari e medie, periodo anno scolastico 2010-2011 dal 21 -03 -2011 alla fine (30 -06-2010) e per l’intero anno scolastico 2011-2012 (dalla data ufficiale di inizio del calendario scolastico alla data finale).-

ENTE APPALTANTE

Comune di Marsicovetere – Provincia di Potenza , via Largo - Municipio n. 1 - tel. 0975 / 69033 fax 0975 / 69271 – piazza Zecchettin n. 2 – Municipio n. 2 - tel. 0975/ 352036 fax 0975 / 352282 / 314141.-

DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO

L’ appalto ha per oggetto il servizio trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni nel territorio comunale ai rispettivi plessi scolastici dell’ Istituto comprensivo Scuola Materna , Elementare e Media di Villa d’Agri, con una complessiva presunta percorrenza media giornaliera pari a circa km 325 , di cui km 247 al giorno per la scuola elementare e media e km 78 al giorno per la scuola materna.-

Capo 1

Art. 1 – Importo d’ Appalto.

L’ importo dell’ appalto ammonta ad **€ 155.728,50** somma da intendersi comprensiva di I.V.A. come per legge.- Verranno remunerati i giorni di effettiva prestazione del servizio.- L’ importo si intende comprensivo di tutto quanto richiesto dal Capitolato, degli oneri del personale e degli eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.-

Art. 2 – Modalità di espletamento della gara.

La gara verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 55 -comma 5- del D. Legs. 12 -04 -2006 n. 163 e s. m. ed i. , con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’ art. 82 - comma 1- ed art. 86 del medesimo Decreto Legislativo, da individuarsi tramite l’applicazione di unico ribasso percentuale offerto sull’ importo complessivo. Non sono ammesse offerte in aumento.-

Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara.

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art.34 del D. Legs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate , ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell' art. 37 del citato D. Legs., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell' Unione Europea.-

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del Codice Civile. La stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest' ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.-

E' vietata la partecipazione di più di un consorzio stabile.-

Art. 4 – Avvalimento.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell' art. 34 del D. Legs. N. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi di altro soggetto.-

A tal fine il concorrente allega:

- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell' impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Legs. N. 163/2006 così come riportato al capo II del presente bando;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell' impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest' ultima dei requisiti generali di cui all' articolo 38 del D. Legs. N. 163/2006 così come riportato al capo II del presente bando;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall' impresa ausiliaria con cui quest' ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell' appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall' impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 – comma 2 – del D. Lgs. N. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell' appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un' impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.-

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette , inoltre, gli atti all' Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6 – comma 11- del D. Legs. n. 163/2006.-

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.-

Non è consentito , a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l' impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.-

Art. 5 – Validità dell' offerta.

La validità minima dell' offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa. Qualora entro detto termine l' Amministrazione non abbia provveduto all' aggiudicazione dell' appalto , gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi.-

Si procederà all' affidamento del servizio anche nell' ipotesi di un' unica offerta valida.-

Subentro del supplente : la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del subentro del supplente, per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore , saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria. Si procede all' interpellato a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta sino al quinto miglior offerente.-

L' affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dallo originario aggiudicatario in sede di offerta.-

Art. 6 – Requisiti minimi richiesti.

Per la partecipazione al presente appalto sono richiesti i requisiti di “ordine generale”;

- iscrizione nel Registro delle imprese presso C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento) per almeno una delle seguenti categorie:
Trasporto Scolastico o Trasporto Persone o Servizio di Noleggio o Trasporto Viaggiatori o per attività equivalenti ;
- inesistenza delle cause di esclusione previste dall' art. 38 del D. Legs. n. 163/2006;
- di non trovarsi in alcun rapporto di controllo con altri concorrenti ai sensi dell' art. 2359 del Codice Civile.-

E' ammessa la partecipazione in ATI alle seguenti condizioni:

l'ATI complessivamente debba possedere i medesimi requisiti richiesti al concorrente singolo.-

I requisiti di partecipazione devono sussistere a pena di esclusione per tutte le imprese associate.-

In questo caso il possesso dei requisiti di cui al successivo capo 2 – punto 1, **(certificato della camera di commercio oggetto di possibile autocertificazione per le categorie specifiche del servizio oggetto del presente appalto)** , nonché le dichiarazioni inerenti il punto 2 del medesimo capo - lettere A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,S,T e Z devono, a pena di esclusione, essere rese da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.-

La mancanza di un solo requisito in capo ad una delle partecipanti comporta l' esclusione della intera associazione.-

Capo 2 – Clausole e specificazioni.

Art. 1 – Presentazione delle offerte.

Le imprese offerenti dovranno far pervenire , a loro esclusivo rischio ed onere (a loro scelta, tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc..) **perentoriamente , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 -03 -2011 (mercoledì) , all'Ufficio protocollo dell' Ente ubicato in Largo Municipio n. 1 – Municipio n. 1 - 85050 Marsicovetere (PZ) , oppure all' Ufficio protocollo dell' Ente ubicato in piazza Zecchettin n. 2 – Municipio n. 2 – 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) , in un unico plico, sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta , timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così la possibilità di manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare, l'oggetto dell' appalto, l'indicazione del mittente** (comprensiva di ragione sociale, indirizzo e codice fiscale

dell' offerente – in caso di raggruppamento di Imprese tali dati dovranno essere indicati per tutte le ditte componenti).

La gara verrà espletata in seduta pubblica il **17 -03 -2011 (giovedì) alle ore 10,00** presso il Municipio N. 1 Centro Storico di Marsicovetere (PZ) .-

Art. 2 – Offerta per la gara per l' affidamento del servizio Trasporto Scolastico.

Ai fini del rispetto del termine del 16 -03 -2011 farà fede esclusivamente l' apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura dell' Ufficio protocollo dell' Ente.-

Detto plico dovrà contenere , **a pena di esclusione dalla gara** , la seguente documentazione inserite in due distinte buste , chiuse e sigillate, recanti le diciture **“Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”** e **“Busta n. 2 - Offerta Economica”**.-

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

Nella busta n. 1 devono essere contenuti , **a pena di esclusione** , i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione alla gara di una costituenda ATI , la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dell' impresa che costituiranno l' ATI. In caso di partecipazione di un consorzio la domanda di partecipazione , a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio.

- 2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I. A. A.** per le categorie specifiche del servizio oggetto d'appalto di data non anteriore a sei mesi da quella della gara. I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell' impresa attesti l' iscrizione della stessa alla Camera del Commercio per la categoria oggetto d'appalto.-

- 3) Una dichiarazione in carta semplice** , firmata dal legale rappresentante dell' impresa , società o consorzio (nell' ipotesi di una pluralità dello stesso partecipante coatta è sufficiente che detta dichiarazione venga resa da uno solo di essi) nella quale lo stesso dovrà attestare quanto segue:

- A) che l'impresa non sia in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso procedimento per la dichiarazione di una tale situazione (tale dichiarazione non necessita qualora l' inesistenza di dette situazioni risulti già dal Certificato del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio).
- B) Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art. 17 della legge n. 55/1990 .
- C) Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- D) Non ha commesso , secondo motivata valutazione della stazione appaltante , grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; non ha commesso un errore grave nell' esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
- E) Non ha commesso violazioni definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.
- F) Nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara , e per l' affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell' osservatorio.

- G) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.
- H) Nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 – comma 2 – lettera c) del D. Legs. dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione.
- I) Dichiarazione di essere in regola con la normativa di cui all' art. 17 della legge n. 68/1999; in particolare nell' ipotesi in cui l' impresa abbia meno di 15 dipendenti, ne deve dichiarare il numero, nel caso in cui l' impresa abbia dai 15 ai 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000 deve dichiarare il numero complessivo dei dipendenti, nonché di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; nel caso in cui l' impresa abbia almeno 15 dipendenti deve dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge. Ai sensi della Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.03.2003 n. 10 non è richiesta alcuna specifica certificazione rilasciata dagli uffici competenti.
- L) Dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell' impresa partecipante attesti l' inesistenza a proprio carico di sentenze di condanne passate in giudicato, o l' inesistenza di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure l' inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiarazione, con la quale il rappresentante legale dell' impresa attesti l' inesistenza di sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall' art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

Tale dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

- Impresa individuale : dal titolare ;
- Società in nome collettivo : da tutti i soci ;
- Società in accomandita semplice : da tutti i soci accomandatari ;
- Società di capitale o consorzi : dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza ;
- Cooperative : dagli amministratori che hanno il potere di rappresentanza ;
- Consorzio : dal rappresentante legale.

Le dichiarazioni di cui sopra lettera L) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili o di applicazione della pena su richiesta), **a pena di esclusione**, devono riguardare, ad eccezione delle ditte individuali, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto, il concorrente deve dichiarare, si ribadisce a pena di esclusione, alternativamente:

b) se vi siano o non siano soggetti titolari di responsabilità legali, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell' ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c) qualora vi siano tali soggetti, l' assenza delle cause di esclusione oppure l' indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

d) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

M) Dichiarazione che l'impresa non si sia avvalsa dei piani individuali di emersione, oppure dichiarazione che l'impresa si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e che il piano si sia concluso.

N) Dichiarazione che alla gara non partecipa nessuna impresa che si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile quale controllata o controllante.

O) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27-12-1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31-05-1965 n. 575. Tale dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti:

- Impresa individuale: dal titolare;
- Società in nome collettivo: da tutti i soci;
- Società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari;
- Società di capitale o Consorzi: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
- Cooperative: dagli amministratori che hanno il potere di rappresentanza;
- Consorzio: dal rappresentante legale.

P) Dichiarazione in carta semplice di essere in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Legs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni).

Q) Per le sole cooperative iscrizione nei registri prefettizi oppure nell'albo nazionale delle società cooperative.

R) Attestazione dell'Ufficio dal quale si evinca che il concorrente ha preso visione dei percorsi e dei luoghi dello svolgimento del servizio.

S) Di essere in possesso dell'abilitazione al servizio di trasportatore viaggiatori su strada come previsto dal D.M. 20-12-1991, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

T) Per i noleggiatori: di essere in possesso di apposita autorizzazione da parte della Regione o degli Enti locali allo scopo delegati in cui ha sede l'impresa.

U) Dichiarazione di aver presa visione e di accettare le condizioni previste nel presente bando e dal capitolato, e di ritenere il prezzo a base di gara congruo e remunerativo.

V) Dichiarazione che nella formulazione dell'offerta, il partecipante ha tenuto conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza.

Z) Nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 – comma 2 – lettera c) del Decreto Legislativo del 08-06-2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere rese su di un unico foglio: si considerano validamente rese se presentate unitamente ad una copia fotostatica fronte – retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.- La mancanza di una copia fotostatica del documento di riconoscimento **comporta esclusione dalla gara**. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento non in corso di validità, la commissione di gara concederà al concorrente tre giorni per provvedere alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il lasso di tempo di cui sopra si provvederà alla esclusione del concorrente.-

Riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c. p. p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'Amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali componenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti.

Stesso procedimento di verifica verrà effettuato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 -12 -1956 , n. 1423.-

Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un' unica copia , per ogni soggetto interessato del documento di riconoscimento.-

- 4) **Cauzione provvisoria** per un importo minimo di € **3.114,57** costituita , in alternativa : da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso la Banca Popolare del Materano agenzia di Villa d'Agri; da fidejussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge o di intermediari finanziari iscritti nell' elenco speciale di cui all' art. 107 del D. Legs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia , a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, con i requisiti di cui all' art. 75 del D. Legs. n. 163/2006 e , in particolare , con validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema , in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema , ai sensi dell' art. 40 del D. Legs. n. 163/2006 .-

In caso di associazione temporanee di imprese, di consorzi , detta certificazione del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa riunita o consorziata. Nelle suddette ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno , a pena di esclusione , produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità , redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia , la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l' impegno a rilasciare al concorrente , in caso di aggiudicazione dell' appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta , a pena di esclusione ; qualunque sia la forma della cauzione provvisoria. In caso di Associazione Temporanea di Imprese costituita , la cauzione dovrà essere presentata dall' impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall' at.108 del D.P.R. n. 554/1999. In caso di ATI costituenda , la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato – Sentenza n. 8 del 2005) .-

Consorzi.

I requisiti di partecipazione devono sussistere , a pena di esclusione, per tutte le imprese consorziate nonché per le imprese indicate dal consorzio come esecutrici.-

In questo caso il possesso dei requisiti (**certificato della camera di commercio oggetto di possibile autocertificazioni per le categorie specifiche del servizio oggetto dell' appalto**) di cui al punto 1) del presente capo , nonché le dichiarazioni inerenti al presente capo punto 2) lettere A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,S,T e Z , devono – a pena di esclusione – essere rese dal consorzio e dalle imprese indicate dallo stesso come materiali esecutrici.-

La mancanza di uno solo dei requisiti in capo ad una sola delle partecipanti comporta la esclusione del consorzio.-

I consorzi di cui all' art. 34 , comma 1, lettera b) del D. Legs. n. 163/2006 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono escluse dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.-

5) Requisiti di Capacità economica e finanziaria.

Dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993 operanti negli Stati Membri U.E. che attestino ‘ idoneità finanziaria ed economica dell’ impresa partecipante;

Dichiarazione del fatturato globale realizzato nel triennio 2008 -2009 -2010 , non inferiore ad € 155.728,50;

Dichiarazione del fatturato relativo all’ espletamento del Servizio di Trasporto scolastico realizzato nel triennio 2008 -2009 -2010 non inferiore ad € 155.728,50.-

6) Requisiti di Capacità Tecnica.

- a) Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni (2008 -2009 -2010) con indicazione degli importi , delle date e dei destinatari pubblici.
- b) Indicazione di almeno un servizio espletato nel triennio antecedente (2008-2010) per conto di una Pubblica Amministrazione.
- c) Disponibilità dei veicoli da adibire al Trasporto scolastico ed in particolare disponibilità dei seguenti veicoli :
 - 1) Autobus – Minibus – Scuolabus e Miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 18-04-1977 e s. m. ed i. , immatricolati in uso proprio a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing);
 - 2) Autobus – Minibus – Scuolabus e Miniscuolabus rispondenti al Decreto Ministeriale 18-04-1977 e s.m. ed i. , immatricolati in uso di terzi per il Servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà , usufrutto, patto di riservato dominio, con facoltà di compera (leasing);
 - 3) Dei suddetti veicoli, il concorrente deve dichiarare , a pena di esclusione, la disponibilità di averne almeno N. 6 più N. 1 di riserva.

Art. 2 - Altre disposizioni in materia di Associazioni Temporanee , Consorzi.

- A) E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’ impegno presentato in sede di offerta o ,se già costituite , rispetto all’ atto di costituzione prodotto in sede di offerta , con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’ articolo 12 – comma 1 - del D.P.R. 3 giugno 1998 , n. 252.
- B) E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’ associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già in parte di un’associazione o consorzio ordinario che partecipi alla stessa gara.
- C) Qualora la costituzione dell’ associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell’ articolo 37 – comma 8 – del D. Legs. n. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’ offerta unitamente all’ impresa mandataria capogruppo.

Art. 3 – Contenuto e Busta dell' Offerta.-

A) Offerta.

Nella busta dell' offerta deve essere contenuta esclusivamente l' offerta - **a pena di esclusione** – redatta mediante dichiarazione , in bollo competente , sottoscritta per esteso , con firma leggibile e indicazione delle sue generalità del legale rappresentante del concorrente , recante l' indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all' importo del servizio a base di gara.- Il ribasso è indicato in cifre e lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.-

B) Offerta in caso di associazioni temporanee , di consorzi.

Qualora l'offerta sia presentata da un' associazione temporanea di concorrenti non ancora costituiti formalmente , ai sensi dell' articolo 37 – comma 8 – del D. Legs. n. 163/2006 , l' offerta stessa deve essere sottoscritta , dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi , o raggrupparsi, e deve contenere l' impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta.

Qualora l' offerta sia presentata da un' associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o già formalmente costituiti, l' offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

Non determina l' esclusione del concorrente sia singolo che associato, la sola presenza nella busta dell' offerta, del documento di riconoscimento dei sottoscrittori l' offerta.-

Art. 4 – Subappalto.

Il subappalto potrà essere affidato entro il limite del 30% dell' importo complessivo dell' appalto e comunque solo previa indicazione all'atto dell' offerta delle parti del servizio oggetto del subappalto. Per esso si fa rimando alle norme di cui all' art. 118 del D. Legs. n. 163/2006 , precisando che gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati all' impresa aggiudicataria, la quale dovrà ottemperare a quanto stabilito dall' art. 118 – comma 3 – del citato D. Legs. n. 163/2006. La stazione appaltante si riserva , in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente.- L' esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.-

Art. 5 – Documentazione da presentare dall' aggiudicatario.

L' aggiudicatario dovrà , entro venti giorni dalla richiesta, e pena la decadenza dall' appalto, presentare quanto segue:

- a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e di quanto altro dichiarato in sede d' offerta.
- b) Cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all' art. 113 del D. Legs. n. 163/2006, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell' importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d' asta superiore al 10% (oppure al 20%) la garanzia sarà aumentata ai sensi del disposto di cui al primo comma del citato art. 113 .-
- c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risultino le cariche e i poteri di firma , nonché l' indicazione che la ditta non si trova in stato di liquidazione , fallimento, amministrazione controllata, concordato e che nessuna di tali procedure si è verificata nel quinquennio precedente , e dicitura “antimafia” ai sensi D.P. R. n. 252 /1998.-
- d) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data non anteriore a tre mesi.
- e) Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l' ottemperanza alle norme della Legge 12 Marzo 1999 , n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili.-

Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di Imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione riferita anche all' impresa consociata incaricata dell' esecuzione della fornitura ; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.-

Qualora , inoltre, la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell' art. 37 – comma 8 – D. Legs. n. 163/2006 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 34 – comma 1 – non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari , dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all' impresa capogruppo.-

Si richiama l' attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza dell' aggiudicazione, con introito della cauzione e salvo il diritto dell' Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni e delle spese sostenute , ivi compreso il maggior onere per l' affidamento ad altri della prestazione in oggetto, nonché di eventuali ulteriori danni in sede penale e civile.-

Art. 6 – Stipula del contratto.

L'appaltatore dovrà inoltre corrispondere, quanto richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, registrazione ed accessorie, le quali spese saranno interamente a suo carico.

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all' uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto con introito della cauzione e con facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento danni in ragione della maggiore spesa determinata dalle nuove condizioni di affidamento per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Cause di esclusione.

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) mancanti o carenti di sigilli con ceralacca o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand' anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, **(n. 2 contenente offerta economica)** che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) carenti di uno più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
- e) mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara;
- f) dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorni tre dal ricevimento anche via fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione della gara.

- g) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- h) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- i) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- j) mancanti o carenti di sigilli sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- k) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- l) mancata attestazione degli uffici comunali di presa visione del concorrente dei percorsi;
- m) i cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48 del D. Legs. n. 163/2006.

3. Sono escluse , dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano , oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;
- e) mancanti o carenti di sigilli sui lembi della busta interna rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara.

4. Sono , comunque, escluse a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchè dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con cause essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

Art. 8 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Capitolato di Gara, dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

Art. 9 – Interpretazione del contratto.

In assenza d'accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la Stazione Appaltante, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

Art. 10 – Informazioni complementari.

Eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini e/o modalità contenute nel bando di gara o nel disciplinare di gara , saranno pubblicati sul sito www.comune.marsicovetere.pz.it Si avverte pertanto che ogni obbligo di informazione nei confronti delle ditte interessate a concorrere per l'aggiudicazione del presente appalto si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette informazioni su tale sito.

Relativamente alla comunicazione di cui all' art.79 – comma 5 – del D. Legs. n. 163/2006 circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara, si rende noto che ove il numero dei partecipanti fosse superiore a venti , tale adempimento si intenderà assolto mediante pubblicazione di detta comunicazione sul sito internet del Comune di Marsicovetere www.comune.marsicovetere.pz.it

Art. 11 – Trattamento dati.

Ai sensi della Legge n. 675/1996 , si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell' ambito delle norme vigenti , esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l' eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell' appalto.

Il bando di gara , secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente , e in ottemperanza alla stessa, viene pubblicato : 1) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ;2) all' Albo pretorio del Comune di Marsicovetere; 3) sul sito internet profilo di committente: www.basilicatanet.it 4) sul sito internet del Comune di Marsicovetere www.comune.marsicovetere.pz.it

Art. 12 - Procedura CIG.

Il CIG che identifica la procedura è il seguente: **0982227F58**

Titolare del trattamento , responsabile trattamento e responsabile procedimento è : ing. Francesco Clericuzio , responsabile area tecnica – settore urbanistica e del servizio trasporto scolastico.-

Marsicovetere , li 15 -02 -2011

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
E DEL SERVIZIO
(ing. Francesco Clericuzio)

CAPITOLATO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto e carattere del servizio.

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni delle scuole materne , elementari e medie relativamente al periodo anno scolastico 2010-2011 dal 14 -03 -2011 alla fine (30 -06-2011) e per l'intero anno scolastico 2011-2012 (dalla data ufficiale di inizio del calendario scolastico alla data finale).-

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente nel settore. Il servizio di trasporto scolastico, di cui al presente capitolato, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, per cui per nessun motivo può essere interrotto o sospeso o abbandonato se non per comprovate cause di forza maggiore.-

Art. 2 – Durata dell' appalto e importo a base di gara.

1) Durata dell' Appalto.

L' appalto avrà durata per il periodo anno scolastico 2010-2011 dal 21-03-2011 alla fine (30 -06-2011) e per l'intero anno scolastico 2011-2012 (dalla data ufficiale di inizio del calendario scolastico alla data finale).-

2) Importo a base di gara.

L'importo a base di gara , per l'intera durata del contratto è stimato in **€ 155.728,50** somma comprensiva di I. V. A.- Verranno remunerati i giorni di effettiva prestazione del servizio.-

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per il personale (autisti, accompagnatori), per i mezzi ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.-

Tutte le spese, compresi gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della ditta appaltatrice.-

Art. 3 – Pagamenti.

I pagamenti avverranno mediante liquidazioni entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione della fattura al protocollo dell' Ente.-

Art. 4 – Modalità di gara e di aggiudicazione.

L' appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 , comma 5 e 82 del D. Legs. n. 163/2006 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 82 , comma 1, ed 86 del medesimo D. Legs. da individuarsi tramite l'applicazione di un unico ribasso percentuale offerto sull' importo complessivo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.-

Art. 5 – Automezzi in funzione.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio di trasporto scolastico, utilizzando mezzi idonei, ed in particolare mezzi di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 31.01.1997.

In particolare nell' espletamento del servizio dovranno essere utilizzati i seguenti mezzi :
almeno n. 6 scuolabus od autobus più uno di riserva.-

L'appaltatore , inoltre , almeno per i bambini frequentanti la scuola materna deve garantire la presenza sul veicolo di un accompagnatore.-

In detta ipotesi lo scuolabus deve essere munito di idoneo posto per l' accompagnatore.-

I mezzi devono essere , in ogni caso, conformi alle vigenti normative in materia di trasporto scolastico ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate. I mezzi in numero di 6 più uno di riserva (si ribadisce almeno n. 6 scuolabus od autobus) devono essere nella disponibilità dell' appaltatore.-

La disponibilità deve sussistere alla data di inizio del servizio.-

La mancata disponibilità è causa di mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.-

La sopravvenuta indisponibilità dei suddetti mezzi per qualunque motivo è invece causa di decadenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.-

Tutti i mezzi debbono essere coperti da apposita assicurazione contro i sinistri.-

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per fatti , atti e danni derivanti dall' esecuzione dei servizi di trasporto e vigilanza.-

Art. 6 - Sicurezza.

L' appaltatore dovrà espletare il servizio nelle condizioni di massima sicurezza, adottando le necessarie misure di prevenzione, rispettando la normativa vigente in materia, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali derivanti da fatti ed atti che avvengano durante la salita , il trasporto e la discesa e la sorveglianza degli utenti, per via del servizio.-

Art.7 – Controlli sull'utenza.-

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di controllare, a mezzo del personale di sorveglianza che ogni utente sia in regola con i pagamenti delle tariffe previste.

Qualora si verificassero casi di inadempienza, l'appaltatore dovrà solo comunicare tempestivamente all'ufficio Servizi Scolastici del Comune gli utenti evasori per gli opportuni provvedimenti.

ART. 8 – Obblighi dell' affidatario e controlli.

La ditta appaltatrice è tenuta a garantire la continuità dei servizi, anche nel caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente alla medesima di svolgere regolarmente e puntualmente gli stessi. In tal caso la ditta dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione Comunale e provvedere a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune ad assicurare comunque i servizi mediante la forma organizzativa ritenuta opportuna e concordata con l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, etc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

E' a suo carico la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

E' tenuta, inoltre, a osservare tutte le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente, a garantire la puntualità , la regolarità, la sicurezza e la continuità del servizio, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicati al Comune.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire le disposizioni che venissero impartite dall'Amministrazione Comunale in merito alla regolarità ed al buon andamento del servizio.

Il Comune si riserva di effettuare periodiche ispezioni sulla corretta esecuzione dei servizi.

ART. 9 – Responsabilità e Danni.

La ditta si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

Essa si accolla, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C. C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore anche durante le operazioni preparatorie, accessorie e del trasporto in genere e/o durante le soste e le fermate.

Prima dell'inizio dell'espletamento del servizio è fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi, di stipulare una polizza assicurativa RCA e RCT, riferita a tutti i mezzi in circolazione, per danni a terzi o a persone e a cose, presso Compagnie di Assicurazioni, con massimale minimo per sinistro di **€ 2.600.000 per ogni autobus o scuolabus da impiegare nell'espletamento del servizio.**

Tali polizze dovranno comprendere la copertura per infortunio anche per salita e discesa dagli automezzi, nei tragitti di entrata e uscita dal plesso scolastico e nei tragitti di consegna e riconsegna del minore alle fermate di pertinenza dalle e alle persone incaricate.

Ogni documento, compreso le quietanze, dovrà essere prodotto in copia al Comune

E' vietato il carico sui mezzi adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

E' obbligo, alla fermata di pertinenza la riconsegna del minore trasportato al genitore/i o maggiorenne delegato, previo accertamento della loro identità. In caso di non presenza di quest'ultimi, i minori saranno custoditi sul mezzo di trasporto e consegnati, in caso di esito negativo di reperimento della persona incaricata, agli Organi di Polizia Locale.

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle tre fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto e nella discesa.

Art. 10 – Personale adibito al trasporto.

La ditta aggiudicataria dovrà:

-gestire il servizio di trasporto con personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, nel rispetto delle normative di settore. In particolare il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti

- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio
- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.-

Tutto il personale dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte disposizioni legislative e regolamentari in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

L'onere delle assicurazioni è totalmente a carico della ditta appaltatrice, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'appaltatore o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltatore medesimo comunicherà all'impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla relativa detrazione sui pagamenti in acconto, nella misura massima del 20% dell'importo dell'appalto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezioni all'appaltatore, né ha titolo per il risarcimento dei danni.

La ditta curerà, inoltre, l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Dovrà anche aggiornare il proprio personale ai sensi della L. n. 626/1994.

Per tutto il personale in servizio la ditta dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

Le autorità presso le quali si possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e l'ASL di competenza territoriale.

Resta inteso quindi che la ditta aggiudicataria, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'impresa riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc.) e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, le autorità e i cittadini. In particolare gli è vietato:

- usare parole o gesti volgari
- far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso o non munite di tesserino, ad eccezione dei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale per funzioni di sorveglianza e controllo
- portare animali sull'autoveicolo
- fumare e bere bevande alcoliche
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste.

Inoltre detto personale è tenuto:

- alla consegna immediata all'Autorità scolastica o all'ufficio dei servizi scolastici del Comune, qualunque ne sia il valore o lo stato, degli oggetti rinvenuti sull'automezzo
- a segnalare eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio
- a non prendere ordini da estranei all'espletamento del servizio
- a mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

Art. 11 – Personale di sorveglianza.

Durante il trasporto dei bambini delle scuole materne, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore, in misura di n. 1 per automezzo. Il nominativo del personale addetto alla sorveglianza dovrà essere comunicato all'ufficio dei servizi scolastici del Comune.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti ed allacciati alle cinture di sicurezza;
- assistere gli utenti nelle fasi di trasporto, di salita e discesa dei mezzi utilizzati per il trasporto;
- assistere gli utenti nella fase di entrata al plesso scolastico (assicurandosi del loro ingresso nel plesso scolastico e della presenza all'ingresso del personale ATA) e uscita dagli stessi;
- sorvegliare il minore fino alla consegna dello stesso alla persona incaricata alla fermata;
- sorvegliare il minore fino all'avvenuto attraversamento della carreggiata;
- controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a sé stessi e ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- trattenere sull'autobus gli utenti se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso lo stesso dovrà essere reperito telefonicamente.
- nel caso in cui siano trasportati bambini portatori di handicap, gli accompagnatori sono tenuti a prestare a quest'ultimi, in via prioritaria, particolare attenzione ed assistenza.

Art. 12 – Ispezione e verifica.

Il Comune a mezzo del proprio Comando di P.M., può in qualsiasi momento procedere ad ispezioni per verificare ed accertare che siano rispettate le norme del presente capitolato.

Sulla base delle risultanze di tali ispezioni, se sono riscontrate inadempienze, il responsabile del servizio provvederà all'applicazione delle penali stabilite.

Art. 13 – Risoluzione del contratto.

Qualora d'intesa con l'appaltatore sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dei servizi, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dare luogo alla risoluzione del contratto, con riconoscimento di un equo indennizzo.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere altrimenti ai servizi in questione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

1. dopo quattro formali richiami per gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta (sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati);
2. continuata e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.

Inoltre, il contratto può essere risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza oltre che nei casi previsti dagli artt. 1453 c.c. e s.s. nelle seguenti circostanze:

- a) Quando per qualsiasi ragione la ditta aggiudicataria abbandonasse il servizio, in tale caso, il Comune avrà diritto, previa diffida e senza bisogno di altro atto o di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente alla ditta aggiudicataria, anche a mezzo di altre ditte;

- b) Nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria ;
- c) Quando sussistono ragioni di pubblico interesse che possano richiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale tra le parti ;
- d) Quando le scelte dell'Amministrazione comportino pregiudizio alla sicurezza del servizio, oppure assunzioni di responsabilità o impegno per la ditta aggiudicataria diversi da quelli contemplati dal presente capitolato ,
- e) Quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode ,
- f) Quando ceda ad altri in tutto o in parte , sia direttamente che indirettamente o per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato ;
- g) Perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio.

Resta inteso che, in caso di motivata risoluzione del contratto , la parte che ne ha dato disdetta si assume ogni responsabilità per i danni che possano derivarne al servizio .

In ogni caso, saranno remunerate alla ditta aggiudicataria le sole prestazioni fornite alla data della cessazione del rapporto, con esclusione di ogni ulteriore compenso a favore della ditta aggiudicataria .

La risoluzione del contratto è soggetta a comunicazione ed avrà effetto dal momento in cui l'altra parte ne ha conoscenza .

Art. 14 – Subappalto e divieto di cessione del contratto.

La ditta aggiudicataria non può cedere nè dare il contratto ad altra impresa, come anche il Comune non può cedere il contratto a terzi.

È fatto divieto assoluto di subappalto.

Art. 15 – Visione dei percorsi.

Le imprese che intendono partecipare devono obbligatoriamente prendere visione dei percorsi presso gli uffici della stazione appaltante.

La presa visione dei tragitti deve aver luogo previo appuntamento telefonico e sarà documentata con apposito attestato rilasciato dagli uffici comunali.

E' esclusa la presa visione e, quindi, il rilascio dell'attestato, nel giorno di scadenza di presentazione dell'offerta.

La mancata allegazione all'offerta dell'attestazione di presa visione dei percorsi costituirà motivo di esclusione dalla gara.

L'incaricato o delegato di una impresa non potrà ritirare e richiedere l'attestazione sopra richiamata per altre ditte partecipanti alla gara.

Il controllo sarà eseguito sotto la responsabilità dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

Art. 16 – Incidenti durante il servizio.

La ditta affidataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti, danni a cose o persone, che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

I numeri di telefono dei cellulari degli autisti devono essere depositati presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

Art. 17 – Inadempienze e penalità.

Il verificarsi di eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Marsicovetere alla ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

La ditta appaltatrice, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali, con organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale:

1)una penalità pari ad € 250,00 giornalieri:

a- in caso di mancata prestazione del servizio (giornata interera o parziale)

2)una penalità pari ad € 125,00 giornalieri:

a) qualora l'impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell'Ufficio Servizi scolastici, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;

b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni ecc...;

c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente contratto;

d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal servizio competente, in caso di mancato rispetto dei singoli punti di fermata e in caso di mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione;

e) per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;

f) per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc...).

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 30 giorni successivi alla data di prelievo.

L'applicazione delle/a penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Marsicovetere, li 15 -02 -2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Francesco Clericuzio)